

N. 770

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore SMURAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996**

---

Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre  
1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il significato e le finalità della presente proposta si illustrano da soli.

Nel provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 626 del 1994 (decreto legislativo n. 242 del 1996) è stata mantenuta la dizione originaria, nonostante le critiche che erano state formulate da più parti e le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione lavoro del Senato e dalla corrispondente Commissione della Camera, oltre che da quelle contenute nel documento predisposto dalle Regioni. Peraltro, il riferimento a coloro che sono addetti ai videoterminali per quattro ore «consecutive» è fortemente e ingiustamente riduttivo. È stato, infatti, osservato che la realtà della ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero, con pausa per i pasti, rende quasi inapplicabile la norma, così come era prevista

nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 626 e rimasta immutata anche nel provvedimento correttivo; in tal modo - fra l'altro - vengono drasticamente ridotti i soggetti tutelati. Per di più, la norma appare anche in contrasto con le direttive comunitarie, tant'è che il pretore di Torino, con provvedimento del 10 marzo 1995, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee questione pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 90/270/CEE, anche in relazione alla formula usata dall'articolo 2, lettera c).

Si propone, quindi, di sostituire alla definizione di «lavoratore», contenuta nell'articolo 51, una definizione più congrua, maggiormente protettiva e comunque adeguata alla volontà chiaramente espressa dal Parlamento e inspiegabilmente disattesa anche nel provvedimento correttivo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa».

